

COPIA

N°47 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA FATT. ELETTRONICA
----------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE
----------------	---

Oggi **ventotto 28-12-2022** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:02**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
NARDIN ANDREA	Presente	SANSON ELISA	Presente
BOVO MICHELE	Presente	TONELLO LORETA	Presente
RIZZO NICOLETTA	Presente	COPPO LUCA	Presente
FRIGO LUCA	Presente	MALATESTA NICOLO'	Presente
TONELLO ROBERTO	Presente	ZANON MAURIZIO	Assente
RIZZI STEFANO	Presente	FERRARI SILVIA	Presente
VOLPATO GIOVANNI BATTISTA	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. NARDIN ANDREA nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento dando conto delle partecipazioni societarie del Comune di Montegalda, sia dirette che indirette. Fa presente la problematica di Etra in corso di dismissione.

Non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione

VISTI

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge n. 124/2016 c.d. "Legge Madia", che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), con il quale si sanciscono le disposizioni afferenti la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, per le tipologie di società ammesse ai sensi dell'art. 3 e per le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto. In particolare l'art. 24 del citato decreto che ha disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i Comuni statuendo quanto segue:

- al comma 1: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*
- al comma 4: *“L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.”;*

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27/05/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione

sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014 ed i cui provvedimenti di adozione vengono di seguito riportati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2016 avente ad oggetto l'approvazione della "RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 611 E SEGUENTI LEGGE 190/2014)" con la quale questa Amministrazione ha approvato i risultati conseguiti a seguito dell'adozione, e dei relativi aggiornamenti, del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune ai sensi L. 23.12.2014 n. 190 art.1 comma 611 e ss
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2017 avente ad oggetto l'approvazione della "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II. ALLA DATA DEL 23/09/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEGALDA";

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICORDATO che, in conseguenza del sopra riportato disposto normativo, entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03.10.2017.

DATO ATTO CHE la suddetta deliberazione è stata trasmessa:

- alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art.24, commi 1 e 3 T.U.S.P. e dall'art.21 del Decreto correttivo;
- alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle Società istituita dall'art.15 del Dlgs n.175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito ministeriale;
- alla società partecipate: ETRA spa, SORARIS spa, VIACQUA spa;

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato attuato solo parzialmente come indicato nella seguente tabella:

SOCIETA'	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI
ETRA E LE SUE PARTECIPATE	CESSIONE QUOTA	INVIATA RICHIESTA DI RIAQUISTO AD ETRA SPA DELLE 317 AZIONI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTEGALDA IN BASE AL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO	EX GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEL TERRITORIO COMUNALE IL GESTORE ATTUALE E' LA SOCIETA' VIACQUA SPA

PRESO ATTO

- che la richiesta di dismissione della partecipazione del Comune di Montegalda nella Società Etra Spa era stata a mezzo pec in data 24/06/2014, 27/08/2015, 21/06/2016 a cui la società Etra Spa non ha mai dato seguito;
- che la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2017 aveva previsto la dismissione della partecipazione azionaria del Comune di Montegalda nella società Etra Spa nella quota dello 0,05% con effetto immediato anche alla luce del fatto che Etra Spa non svolge presso il Comune di Montegalda nessun servizio ambientale né tantomeno il servizio idrico integrato;
- che successivamente all'adozione della delibera di cui al punto precedente il Comune di Montegalda ha trasmesso la stessa a mezzo posta certificata alla società Etra Spa richiedendo la dismissione della partecipazione;
- che in data 03/07/2018 con ns. lettera prot. 4365 inviata a mezzo pec è stata rinnovata la richiesta di dismissione della partecipazione;
- che con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2019 il Consiglio comunale aveva riconfermato la deliberazione della cessione della quota della società ETRA SPA e delle sue partecipate;
- che con mail del 13/11/2020 la Società Etra Spa ha comunicato al Comune di Montegalda la disponibilità a riacquistare le 397 azioni al valore del patrimonio netto;
- che con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 il Consiglio comunale aveva riconfermato la deliberazione della cessione della quota della società ETRA SPA e delle sue partecipate;
- che in data 20/12/2021 il responsabile del Servizio Finanziario ha inviato mail alla società Etra spa in cui richiedeva alla società di procedere al riacquisto delle azioni proprie;
- che con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2021 il Consiglio comunale aveva riconfermato la deliberazione della cessione della quota della società ETRA SPA e delle sue partecipate;
- che il Comune di Montegalda è in attesa di ricevere il valore delle singole azioni valorizzato al patrimonio netto per poi procedere ad inviare formale richiesta alla società ETRA SPA di procedere al riacquisto delle azioni proprie;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

APPURATO che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;*

RILEVATO che anche dai diversi commenti al TUSPP non sono oggetto della rilevazione straordinaria la partecipazione del comune agli organismi associativi che hanno diversa forma da quella societaria, quali a titolo di esempio i consorzi;

RICHIAMATE le FAQ del MEF dalle quali si desume relativamente alla:

- FAQ 15 che sarebbero oggetto di revisione le partecipazioni indirette, ossia la partecipazione ad una società tramite una società controllata; a motivazione di ciò evidenziano che una società è partecipata indirettamente quando l'Amministrazione detiene la partecipazione nella società per il tramite di altra società o altro organismo soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima.
- FAQ 16 riporta la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del TUSPP per definire una società controllata.
- FAQ 19 la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSPP fa riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, ivi incluse quelle eventualmente già contenute nei piani ex legge 190/2014.

- FAQ 28 per fatturato è da intendersi quanto previsto alle voci A1) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e voce A5) "altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio.

- FAQ 15: l'art. 2 comma 1 lett. g) dispone che si considera partecipazione indiretta *"la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."* Si desume da una interpretazione letterale della norma che tutte le società a partecipazione indiretta tramite una società partecipata siano oggetto della revisione mentre il "soggetti a controllo" è da riferirsi agli altri organismi riportati al plurale e collegati alle società tramite una congiunzione (coordinata) disgiuntiva. La FAQ del MEF, diversamente dalla norma, riporta "altro organismo", dunque è al singolare, facendo intendere che il "soggetti al controllo", al plurale, sia da riferirsi indistintamente alle società o altri organismi.

- FAQ 16: nello statuto ETRA spa è disposto che le amministrazioni comunali svolgono il controllo analogo su ETRA spa. Si ritiene di confermare quanto sostenuto sulle partecipate, incaricando il Sindaco nell'Assemblea dei soci, di riportare la necessità che tale controllo, previsto in maniera formale, sia anche maggiormente ridefinito nella sostanza.

- FAQ 19: la revisione sulle partecipate effettuata nei piani ex L. 190/2014 riguardava tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.

- FAQ 28: in relazione al fatturato si ritiene di confermare quanto espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con un parere del 28/03/2017, ribadendo di considerare quale fatturato le voci A1) e A5) dei prospetti di bilancio delle società;

RILEVATO CHE, sulla base di quanto appena ampiamente riportato, si ritiene necessario, opportuno e corretto anche in termini di continuità amministrativa, effettuare la Revisione straordinaria per tutte le società direttamente ed indirettamente (anche di secondo livello) detenute dal Comune;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organi partecipati dagli Enti territoriali e il relativo modello predisposti dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie compilato sulla base della volontà politica espressa dal Sindaco, modello riportato sotto l'allegato sub 1) e la Relazione tecnica allegato sub 2), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modello da comunicarsi alla Corte dei Conti sulla base delle disposizioni vigenti - Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014", nonché la relazione tecnica a corredo del piano di riassetto e razionalizzazione;

DATO ATTO che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle *partecipazioni* e dei *rappresentanti*, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

ACCERTATO che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente

deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 si è proceduto all'Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Piano triennale oo.pp. 2020-2022 ed elenco annuale 2020;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – allegato sub B) Verbale n. 22 del 21/12/2021;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

In conformità dell'esito della votazione espressa in forma palese, ai sensi di legge, per alzata di mano che da' il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Presenti: 11

Voti Favorevoli: 11

Voti contrari: /

Voti Astenuti: /

DELIBERA

1) DI APPROVARE, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020 dal Comune di Montegalda, come indicati nella Relazione sull'attuazione del piano allegata sub "A" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale che, sinteticamente, prevede quanto segue:

SOCIETA'	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	STATO ATTUAZIONE	MOTIVAZIONI
ETRA E LE SUE PARTECIPATE	CESSIONE QUOTA	INVIATA RICHIESTA DI RIACQUISTO AD ETRA SPA DELLE 317 AZIONI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTEGALDA IN BASE AL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO	EX GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEL TERRITORIO COMUNALE IL GESTORE ATTUALE E' LA SOCIETA' VIACQUA SPA

2) DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata conferma le decisioni assunte con il precedente piano di razionalizzazione adottato con atto del Consiglio Comunale , da ultimo, n. 42 del 30/12/2020, che qui si intende confermato anche se non materialmente allegato;

3) DI DEMANDARE agli uffici competenti, entro i termini di legge, l'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

4) DI DEMANDARE di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5) DI DARE ATTO che i Consorzi ai quali partecipa il Comune hanno dichiarato che non possiedono partecipazioni in alcuna società;

6) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre gli atti conseguenti per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7) DI DISPORRE che la suddetta ricognizione sia:

- pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.
- trasmessa alla società ETRA spa;
- comunicata ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

Con successiva votazione, Presenti: 11, Voti Favorevoli: 11, Voti contrari: /, Voti Astenuti: / la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
dott. NARDIN ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Ruggeri Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione i

Data 29-12-22

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione i

Data 29-12-22

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 28-12-2022

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O
VALORIZZARE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 35.

COMUNE DI MONTEGALDA li 19-
01-2023

L'addetto alla pubblicazione
F.to Bortolan Sandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 28-12-2022

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021
INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O
VALORIZZARE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Ruggeri Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa